

Bergamo, 19 Giugno 2012

OGGETTO: Istituzione nota AIFA 92

Dalla circolare di Federfarma Bergamo N° 210/2012:

Informiamo che Regione Lombardia ha fornito le informazioni inerenti l'applicazione della determinazione AIFA del 24 maggio 2012, che ha previsto l'istituzione della nota AIFA 92.

La nota AIFA 92 dispone che la prescrizione e la dispensazione della benzatilpenicillina a carico del SSN, da parte dei centri specializzati, universitari e delle aziende sanitarie è limitata alle seguenti condizioni:

1. profilassi della malattia reumatica in soggetti con infezioni delle prime vie respiratorie sostenute da streptococchi del gruppo A;
profilassi delle recidive della malattia reumatica.

2. Sifilide.

La Regione ha quindi individuato quali prescrittori a carico del SSR:

i medici specialisti delle U.O (degenza – day hospital – ambulatori) di infettivologia delle strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private accreditate;

i medici specialisti delle U.O (degenza – day hospital – ambulatori) di dermatologia delle strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private accreditate;

i medici specialisti reumatologi, internisti e immunologi clinici delle U.O (degenza – day hospital – ambulatori) delle strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private accreditate;

i medici specialisti delle U.O (degenza – day hospital – ambulatori) di pneumologia delle strutture sanitarie di ricovero e cura pubbliche e private accreditate;

MTS ove sia presente un medico specialista prescrittore (infettivologi, dermatologi, etc).

Da ultimo Regione Lombardia ha precisato che, sempre con la determinazione AIFA di cui in epigrafe, la BENZILPENICILLINA BENZATINICA (penicillina benzatina) è stata riclassificata in classe A/PHT nota 92.

In conclusione, in Regione Lombardia le farmacie potranno dispensare i farmaci classificati con nota 92 in regime di SSR solo qualora provengano dai medici specialisti di cui sopra.

In tutti gli altri casi i farmaci in questione saranno a carico del cittadino.